

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Provincia di Cremona

Piazza XXV Aprile 8, Pieve d'Olmi 26040 – CR – C.F. 80003290196 Tel. 0372/616131 fax 0372/626349

REGOLAMENTO Per i lavori da eseguirsi IN ECONOMIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 comma 2° lett. A) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art. 24 comma 6° della legge 11.02.1994 n. 109 e del Capo III Sez. Quarta del D.P.R. n. 554 "Regolamento di attuazione della legge in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109"

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21 GIUGNO 2001

Allegato "A" composto da n. 7 pagine

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO: Dott. Puzzi Pietro

Copia conforme all'originale composta
da n. 07 fogli.



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. PIETRO PUZZI

PER/ IL SINDACO

Guerreschi Oreste

IL VICE SINDACO

F.TO: (Canevari Bruno)

Comune di Pieve d'Olmì
Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento.....	pag. 3
Art. 2	Sistema di esecuzione.....	pag. 4
Art. 3	Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta.....	pag. 4
Art. 4	Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario.....	pag. 4
Art. 5	Limiti di spesa e adozione provvedimento.....	pag. 4
Art. 6	Preventivi di spesa e/o offerte in ribasso sul C.M.E. predisposto	pag. 5
Art. 7	Responsabile del procedimento – Scelta del preventivo.....	pag. 5
Art. 8	Responsabile del procedimento – Ordinazione dei lavori.....	pag. 6
Art. 9	Esecuzione dei lavori.....	pag. 6
Art. 10	Pagamento dei lavori.....	pag. 6
Art. 11	Collaudo e certificato di regolare esecuzione.....	pag. 6
Art. 12	Verbalizzazione del procedimento.....	pag. 6
Art. 13	Divieto di frazionamento dei lavori.....	pag. 6
Art. 14	Oneri fiscali.....	pag. 7
Art. 15	Entrata in vigore.....	pag. 7

art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia quando gli stessi siano indispensabili o urgenti per il funzionamento del connesso servizio, ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di manutenzione il cui importo complessivo non sia superiore a **100.000 Euro (centomila Euro), IVA esclusa**.

I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma, e che possono eseguirsi in economia sono i seguenti:

a) Per il servizio delle strade:

- le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti, ecc..., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito o per evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradali;
- la manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rifacimenti ed i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, dei marciapiedi e delle aiuole, l'adeguamento della segnaletica stradale;
- lo sgombero della neve;
- lo spurgo delle cunette e delle chiaviche, le piccole riparazioni ai manufatti ed ai tombini, camerette e pozzetti;
- l'innaffiamento, il discioglimento delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio dell'erba, siepi e cespugli, nonché la piantumazione delle fasce di rispetto stradale di proprietà del Comune;

b) Per il servizio relativo agli immobili di proprietà del Comune:

- La manutenzione dei fabbricati con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione e l'adattamento dei locali;

c) Per il Servizio in genere dei lavori pubblici:

- la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche, nonché dei residui stradali caduti in uso pubblico;
- la manutenzione dei cimiteri;
- i puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di manufatti pericolanti;
- i lavori e provviste da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
- i lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione nei lavori dati in appalto;
- ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo ed il modo di procedere all'appalto, o siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla legge, non abbiano avuto esito positivo le trattative private;
- i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco;
- i lavori indispensabili od urgenti, ovvero d'interconnessione tecnica, non ricompresi nei contratti d'appalto con precedente affidamento mediante gara già in consegna alle imprese e non dovuti ad errori od omissioni progettuali, nei limiti di spesa non superiori a **20.000 Euro (ventimila Euro)**;
- i lavori di manutenzione straordinaria non ricompresi nei punti precedenti del presente comma, d'importo non superiore a **25.000 Euro (venticinquemila Euro)**;

art. 2 Sistema di esecuzione

1. I lavori di cui all'art. 1 sono eseguiti con il ricorso ai seguenti sistemi:
 - in amministrazione diretta
 - a cottimo fiduciario
2. Per tutti i lavori in economia, il Responsabile del Procedimento coincide con il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, o con il Responsabile di Settore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

art. 3 Modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in AMMINISTRAZIONE DIRETTA i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente del Comune, impiegando i materiali e i mezzi di proprietà o in uso al medesimo;
2. Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma;
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a **25.000 Euro (venticinquemila euro)**.

art. 4 Modalità di esecuzione dei lavori a cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a COTTIMO FIDUCIARIO i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese;
2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti;
3. I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare un importo complessivo superiore a **100.000 Euro (centomila Euro)**;
4. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da gara informale fra **almeno cinque imprese**;
5. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto

art. 5 Limiti di spesa e adozione provvedimento

1. Il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è disposto con determinazione del Responsabile di settore dei Lavori pubblici entro l'importo di spesa di **100.000 Euro (centomila Euro)**;
2. Il Responsabile di Settore, nel provvedimento di cui al primo comma, indica:

Comune di Pieve d'Olmì
Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia

- a) la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente Regolamento;
- b) l'importo dei lavori;
3. per i lavori da eseguirsi a cottimo fiduciario nel provvedimento di cui al primo comma sono indicati:
 - l'ammontare della spesa dell'intervento nei limiti qui consentiti;
 - le condizioni generali di esecuzione dei lavori;
 - le modalità di pagamento, con riferimento al Regolamento di Contabilità;
 - la cauzione e la penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
 - la disponibilità finanziaria.
4. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'esecuzione dei lavori in economia.

art. 6 Preventivi di spesa e/o offerte in ribasso sul C.M.E. predisposto

1. Nella fattispecie di cui al precedente art. 4, man mano che se ne presenti la necessità, il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere per iscritto la presentazione di preventivi o di offerta in ribasso nel caso di Computo Metrico Estimativo predisposto dal Settore Lavori Pubblici da stabilirsi di volta in volta a imprese idonee, indicando le condizioni di esecuzione dei lavori, le modalità di pagamento, la cauzione, le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti, facendo altresì menzione della facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati o alle norme legislative e regolamentari vigenti;
2. I preventivi devono richiedersi ad **almeno cinque imprese** qualificate per la tipologia dell'opera. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro attestati dal Responsabile del Procedimento ovvero da specifica relazione tecnica;
3. Per i lavori di importo inferiore a **20.000 Euro (ventimila Euro)**, si può procedere ad affidamento diretto.

art. 7 Responsabile del procedimento – Scelta del preventivo

1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 6, il Responsabile del Procedimento, nella fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi o offerte in ribasso sul C.M.E., predisposto a più imprese, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per il Comune, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte. Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato;
2. Il Responsabile del Procedimento, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo o una sola offerta, dà corso ugualmente all'esecuzione delle opere, quando ritiene che il preventivo o offerta presentata sia vantaggiosa per il Comune.
3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti il Responsabile del Procedimento opera assistito da altro impiegato del Comune;
4. L'offerta o il preventivo prescelti deve essere approvato con determinazione del Responsabile di Settore Lavori Pubblici ed essere seguiti da regolare contratto;

art. 8 Responsabile del procedimento – Ordinazione dei lavori

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art. 7, il Responsabile del Procedimento emette l'atto di ordinazione dei lavori, che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione degli stessi, tra cui l'inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel precedente art. 6.

Art. 9 Esecuzione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza di un tecnico del settore interessato. Lo stesso deve segnalare al Responsabile del Procedimento le irregolarità nello svolgimento dei lavori.
2. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dei lavori. Inoltre il Responsabile del Procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

art. 10 Pagamento dei lavori

1. Le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non sono munite di certificazione di regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del Regolamento di Contabilità.

Art. 11 Collaudo e certificato di regolare esecuzione

1. I lavori di cui agli articoli precedenti sono soggetti a collaudo, con le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina dei contratti. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, come previsto dal Regolamento predetto.

Art. 12 Verbalizzazione del procedimento

1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del Procedimento, quali risultano dal presente regolamento, devono risultare da apposito verbale,

art. 13 Divieto di frazionamento dei lavori

1. E' vietato qualsiasi frazionamento dei lavori della medesima specializzazione dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dai precedenti articoli. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori quando le spese riguardino la stessa esigenza specialistica.

Comune di Pieve d'Olmì
Regolamento per i lavori da eseguirsi in economia

Art. 14 Oneri fiscali

1. Gli importi di spesa indicati dal presente Regolamento sono sempre intesi “ad oneri fiscali esclusi”

art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte dell'O.RE.CO., è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Il presente Regolamento è stato pubblicato all'albo Pretorio dal giorno _____ al giorno _____

COMUNE DI PIEVE D'OLMI

Provincia di Cremona



GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N° DEL

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N° 12 DEL 21 GIUGNO 2001

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 D. LGS. 267/2000

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Pieve d'Olmi li 21 GIUGNO 2001

Il responsabile del Servizio
IL TECNICO COMUNALE
(Arch. Gianfranco Lini)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE

DI COPERTURA FINANZIARIA

ART. 49 E 151/4 D. LGS. 267/2000

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

Pieve d'Olmi li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....